REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED AI POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

(Approvato con Del. C.C. n. 27 del 10/05/2017)

REGOLAMENTO RELATIVO ALL'ORGANIZZAZIONE E IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE ED AI POTERI DEI CONSIGLIERI COMUNALI

TITOLO PRIMO
DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento in attuazione del D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 T.U. delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e dello Statuto, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, al fine di assicurarne il regolare e ordinato svolgimento e il pieno e responsabile esercizio delle loro attribuzioni da parte dei Consiglieri.

Articolo 2 - Prerogative del Consigliere comunale

1. La posizione giuridica e lo status di Consigliere Comunale sono regolate dalla legge.
2. I Consiglieri Comunali acquistano le prerogative ed i diritti inerenti alla carica ed entrano nell'esercizio delle loro funzioni all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione o supplenza, non appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.
3. I Consiglieri rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.

Articolo 3 - Dimissioni dei consiglieri

1.Le dimissioni dalla carica di Consigliere, indirizzate al Presidente del Consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione.
2.Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari, con separate deliberazioni, seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo.
3.Non si fa luogo alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'articolo 141 del T.U.E.L. approvato con DLgs L.18 agosto 2000, n. 267 come modificato dall'articolo 3 del DL 29 marzo 2004, n. 80 e dal DL 13 agosto 2011, n. 138.

Articolo 4 – Surrogazioni

Il seggio che durante il mandato rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Articolo 5 – Supplenze

Nel caso di sospensione di un Consigliere adottata ai sensi dell'articolo 11 DLGS 235/2012, il Consiglio, nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla temporanea sostituzione affidando la supplenza per l'esercizio delle funzioni di Consigliere al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surrogazione.

Articolo 6 - Sede e rappresentanza del Consiglio Comunale

1. Il Consiglio Comunale ha sede e locali propri e dispone di apposita sala per le proprie riunioni.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale può stabilire di riunire il Consiglio in sede diversa quando sussistano particolari esigenze.
3. La rappresentanza del Consiglio Comunale in tutte le sedi e i luoghi in cui si esplicano le funzioni del Consiglio medesimo, spetta al Presidente. In caso di sua assenza o impedimento, la rappresentanza viene esercitata dal Sindaco e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Consigliere Anziano.

Articolo 7 - Prima seduta del Consiglio

1. La prima seduta del Consiglio è convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve svolgersi entro dieci giorni dalla convocazione. La seduta è presieduta dal Sindaco fino all'elezione, da parte dell'Assemblea, del Presidente del Consiglio stesso.

Articolo 8 - Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Comunale nel suo seno. La elezione avviene in forma palese subito dopo la convalida degli eletti ed eventuale loro surrogazione ed il giuramento del Sindaco. La seduta prosegue poi sotto la presidenza del Presidente eletto.
2. L'elezione del Presidente avviene con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati al Comune, dalla terza votazione è sufficiente il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali.
3. Il Presidente presiede il Consiglio Comunale; dichiara l'apertura delle sedute e ne dirige i lavori; concede e revoca ai Consiglieri la facoltà di parlare; precisa i termini delle questioni sulle quali si discute e si vota; dispone per le votazioni e ne proclama l'esito; mantiene l'ordine e regola, in genere, l'attività del Consiglio, osservando e facendo osservare le norme di legge, dello Statuto e del presente Regolamento sia da parte dei Consiglieri che del pubblico.
4. Il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni deve ispirarsi a criteri di imparzialità e deve garantire le prerogative del Consiglio e i diritti dei Consiglieri.
5. Il Presidente del Consiglio Comunale può essere revocato con delibera del Consiglio Comunale sulla base di una proposta motivata e sottoscritta da almeno i 2/5 dei consiglieri assegnati. La proposta di revoca è approvata, per appello nominale, dal Consiglio con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri assegnati.

Articolo 9 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la rispettiva Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno 2/5 dei Consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Sindaco, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio Comunale.
2. La mozione di sfiducia deve essere depositata presso la Segreteria.

TITOLO SECONDO
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE, GRUPPI CONSILIARI E COMMISSIONI CONSILIARI

Articolo 10 - Funzionamento della Presidenza. Gettone di presenza

1. Il servizio Segreteria provvede a tutte le incombenze necessarie al funzionamento della Presidenza del Consiglio.

2. Al Consigliere è dovuto un gettone di presenza per la partecipazione fisica a ciascuna seduta nel Consiglio comunale.

Articolo 11 - Costituzione e composizione dei Gruppi consiliari

1. Ogni Gruppo consiliare può essere composto da un Consigliere.
2. Ogni Consigliere può recedere dal Gruppo consiliare al quale appartiene ed aderire ad altro Gruppo esistente se quest'ultimo ne accetti l'adesione; in tal caso il Consigliere recedente dovrà darne comunicazione scritta al Presidente del Consiglio allegando la dichiarazione di accettazione del Gruppo al quale aderisce.
3. Ciascun Consigliere comunale, entro cinque giorni dalla convalida degli eletti, comunica per iscritto alla Segreteria, a quale Gruppo intende iscriversi. La suddetta comunicazione può essere sottoscritta da più Consiglieri che intendono aderire al medesimo Gruppo.
4. I Gruppi consiliari devono indicare la sede dove vanno comunicati gli atti ad essi destinati ed indirizzata la corrispondenza, e l'indirizzo di posta elettronica.

Articolo 12 - Capigruppo consiliari

1. Ciascun Gruppo, formatosi per manifestazione di volontà o comunque per aver partecipato alla competizione elettorale, designa fra i suoi componenti un Capogruppo. Di tale designazione viene data comunicazione al Presidente. In assenza di designazione, agli effetti di legge, dello Statuto Comunale e del presente Regolamento, le funzioni di Capogruppo sono attribuite al Consigliere che abbia riportato il maggior numero di preferenze.
2. Il Presidente comunica al Consiglio la costituzione e la composizione dei Gruppi, nonché eventuali successive modificazioni.

Articolo 13 - Conferenza dei Capigruppo

1. La Conferenza dei Capigruppo può essere convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio ogni qual volta lo stesso lo ritenga opportuno ed in essa vi sono rappresentati tutti i Gruppi consiliari regolarmente costituiti e riconosciuti, ad eccezione del Gruppo misto.
2. La Conferenza, se convocata, concorre a definire la programmazione dei lavori del Consiglio. È altresì sede di esame preliminare degli argomenti da inserire all'ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 14 - Commissioni consiliari

1. Il Consiglio Comunale, entro 60 giorni dalla seduta della convalida degli eletti e di elezione del Presidente, può istituire nel suo seno, con apposita deliberazione, Commissioni consiliari che possono essere permanenti, temporanee, di indagine, di controllo e di garanzia, su proposta del Presidente, sentita, se esistente, la Conferenza dei Capigruppo.
2. Le Commissioni consiliari svolgono funzioni consultive. Le Commissioni, con decisione del Consiglio possono avere anche funzioni redigenti, riservando comunque al Consiglio l'approvazione finale degli atti. Il Consiglio può affidare alle Commissioni compiti di studio su materie che interessino il Comune.
3. La delibera del Consiglio Comunale che istituisce le Commissioni ne individua il numero dei componenti e le materie di competenza. Le Commissioni sono composte in proporzione alla consistenza dei Gruppi consiliari. Il Consiglio Comunale, per motivi di funzionalità, può sempre modificare con propria deliberazione la composizione e l'attribuzione delle materie di competenza delle singole Commissioni.

Articolo 15 - Composizione e designazione

1. Ciascun Consigliere ha diritto di essere assegnato ad una o più Commissioni. Ogni Gruppo ha diritto ad avere almeno un proprio rappresentante in ogni Commissione. Ciascun Consigliere comunica al proprio Capogruppo le Commissioni a cui richiede di appartenere.
2. Delle Commissioni fanno parte almeno due Consiglieri di maggioranza ed uno di minoranza.

2. Entro dieci giorni dalla data della delibera di Consiglio, i Capigruppo comunicano al Presidente i nominativi dei Consiglieri designati nelle diverse Commissioni.
3. Ogni Gruppo può effettuare sostituzioni dei propri rappresentanti nelle Commissioni dandone comunicazione al Presidente.
4. Il Consigliere che non può intervenire ad una seduta della Commissione può farsi sostituire da altro Consigliere del suo Gruppo e il Capogruppo segnala tale sostituzione per iscritto.

Articolo 16 - Insediamento della Commissione

1. Il Presidente del Consiglio Comunale, entro dieci giorni dal ricevimento delle designazioni, convoca ciascuna Commissione permanente per la sua costituzione e per l'elezione di un Presidente. Il Presidente è eletto con votazione a scrutinio segreto. Ogni componente la Commissione può esprimere un'unica preferenza per un solo candidato. È eletto colui che ottiene il maggior numero di voti; in caso di parità di voti è eletto il Consigliere più anziano di età.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente questi viene sostituito dal Consigliere più anziano di età. Le funzioni di Segretario delle Commissioni vengono svolte da un dipendente comunale di grado amministrativo.

Articolo 17 - Compiti delle Commissioni

1. Le Commissioni, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, esprimono pareri consultivi sulle proposte di deliberazione da sottoporre al Consiglio o su questioni, comunque, di competenza del Consiglio.
2. Alle Commissioni possono partecipare il Sindaco o gli Assessori competenti per materia.

Articolo 18 – Convocazione

1. La convocazione è disposta dal Presidente della Commissione, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione, ed in caso di urgenza, almeno 24 ore prima.
2. La convocazione di una Commissione può essere chiesta da un quarto fra i componenti della stessa o dal Sindaco. In tali casi la riunione deve tenersi entro 15 giorni dalla richiesta.

Articolo 19 - Sedute delle Commissioni

1. Le sedute, salvo i casi in cui si discutono argomenti per i quali è prevista la seduta segreta, sono pubbliche ed a tale scopo l'avviso di convocazione è pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune.
2. Le sedute delle Commissioni sono valide purché sia presente un terzo dei componenti la Commissione.
3. Le decisioni e i pareri, se richiesti, vengono espressi a maggioranza assoluta dei presenti alla seduta.
4. Alle sedute delle Commissioni, su richiesta del Presidente, possono essere ammessi il Segretario Comunale, e i responsabili dei Settori per fornire chiarimenti di carattere tecnico-giuridico
5. Il verbale delle sedute delle Commissioni viene redatto dal Segretario della Commissione stessa.

Articolo 20 - Commissioni speciali e di garanzia

1. Il Consiglio Comunale può istituire Commissioni speciali su problemi di particolare interesse con compiti definiti, stabilendone di volta in volta la composizione e la durata.
2. Per il funzionamento delle Commissioni speciali si applicano le norme relative alle Commissioni consiliari permanenti, salva la possibilità del Consiglio Comunale di stabilire, con la deliberazione di istituzione, norme particolari in relazione ai compiti affidati alla Commissione speciale.
3. Il Consiglio Comunale può istituire, stabilendone di volta in volta la composizione e la durata, Commissioni di controllo o di garanzia. In tal caso la presidenza è affidata ad un Consigliere appartenente alla minoranza consiliare.

TITOLO TERZO
SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 21 - Riunioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio si riunisce per determinazione del Presidente, o su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, con indicazione dell'argomento da inserire all'ordine del giorno che deve riguardare materie o fattispecie di competenza del Consiglio.
2. Le riunioni su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, devono aver luogo entro venti giorni dalla presentazione della richiesta, salvo diversa intesa con i richiedenti. L'argomento richiesto deve essere obbligatoriamente discusso entro i medesimi termini.
3. La richiesta di convocazione, se riguarda l'adozione di atti deliberativi, deve contenere, in allegato, la proposta corredata, ove occorra, dei pareri previsti dalla legge o dai Regolamenti.
4. Dell'avvenuto deposito viene rilasciata ricevuta dal Segretario Comunale con l'indicazione della data di ricezione.

Articolo 232- Sessioni del Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale si suddivide in sessioni ordinarie, straordinarie e urgenti.
2. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione ordinaria per i seguenti atti fondamentali: elezione del Presidente del Consiglio Comunale, linee programmatiche presentate dal Sindaco, approvazione dei bilanci e del rendiconto.
3. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione straordinaria in ogni altra ipotesi e quando la stessa sia richiesta al Presidente del Consiglio Comunale da almeno un quinto dei Consiglieri in carica.
4. Il Consiglio Comunale si riunisce in sessione d'urgenza quando risulti giustificato dall'esigenza dell'esame immediato di determinati argomenti.

Articolo 23 - Convocazione del Consiglio comunale.

1. È compito del Presidente del Consiglio fissare la data delle sedute del Consiglio Comunale.
2. L'avviso di convocazione del Consiglio deve contenere l'elenco degli argomenti sottoposti a discussione e le seguenti indicazioni:
a) il giorno, l'ora e il luogo della convocazione;
b) l'indicazione se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario e se viene convocato d'urgenza;
c) la data e la firma, anche digitale, del Presidente
3. L'avviso di convocazione, di norma, viene notificato al Consigliere dal Messo Comunale, tuttavia può essere inviato anche tramite posta elettronica certificata su espressa richiesta dello stesso. A richiesta del Consigliere può essere recapitato in altro luogo indicato per iscritto dallo stesso, nell'ambito del territorio del Comune. La consegna, in questo caso, deve risultare da dichiarazione del Messo Comunale.
4. L'avviso di convocazione, con l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere recapitato ai Consiglieri almeno cinque giorni di calendario prima del giorno fissato per la seduta se si tratta di seduta ordinaria; almeno tre giorni di calendario prima del giorno fissato per la seduta se si tratta di seduta straordinaria; nei casi di urgenza, l'avviso di convocazione deve essere recapitato almeno 24 ore prima del giorno fissato per la seduta.
5. Nel caso in cui, dopo l'inoltro degli avvisi di convocazione, si renda necessario aggiungere all'ordine del giorno altri argomenti urgenti bisognerà darne avviso ai Consiglieri con un preavviso di almeno 24 ore.
6. L'eventuale recapito in ritardo dell'avviso di convocazione si intende sanato dalla partecipazione all'adunanza.
7. L'elenco degli argomenti da trattare, per ciascuna seduta del Consiglio, deve essere pubblicato all'Albo Pretorio on-line e nel sito internet del Comune almeno il giorno precedente a quello stabilito per la seduta.

8. L'avviso di convocazione può riguardare una o più sedute. Nella convocazione, in tal caso, sono indicati i singoli giorni in cui si svolgono le sedute, nonché, l'ora di inizio ed eventualmente di fine dei lavori.
9. Il Consiglio Comunale, qualora non siano stati esauriti i punti iscritti all'ordine del giorno, può determinare, con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, di proseguire la seduta il giorno successivo oppure di aggiornare la seduta ad altra data.
10. L'avviso di convocazione per le sedute di aggiornamento deve essere recapitato almeno 24 ore prima della data fissata ai soli Consiglieri assenti nella seduta del Consiglio in cui viene stabilito di procedere all'aggiornamento.

Articolo 24 – Ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattare in ciascuna adunanza del Consiglio costituisce l'ordine del giorno. Quando la convocazione del Consiglio sia stata richiesta dai Consiglieri, la questione proposta viene iscritta al primo punto dell'ordine del giorno.
2. L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente.
3. L'ordine del giorno deve essere formulato con l'elenco degli argomenti da trattare.
4. Il Presidente può rifiutare l'iscrizione all'ordine del giorno di proposte ritenute non di competenza del Consiglio o vietate dalla legge, dandone motivazione ai Capigruppo.
5. Il Presidente provvede ad informare la cittadinanza della convocazione del Consiglio attraverso il sito Internet del Comune.

Articolo 25 - Deposito delle proposte per la consultazione

1. Nessuna proposta, salvo diversa indicazione, può essere sottoposta a deliberazione se non viene depositata nell'ufficio Segreteria, con la documentazione necessaria per poter essere esaminata, almeno 4 giorni prima della seduta nel caso di sessione ordinaria, almeno 2 giorni prima della seduta nel caso di sessione straordinaria, almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza.
2. Ogni Consigliere può prenderne visione nelle ore di apertura dell'Ufficio.
3. I Consiglieri non possono asportare atti o documenti originali facenti parte delle pratiche che vengono loro messe a disposizione.
4. Se le pratiche e le proposte di deliberazione non sono state poste a disposizione dei Consiglieri, su richiesta anche di un solo Consigliere, il Presidente sospende la discussione e rinvia l'esame ad ulteriore seduta.

Articolo 26 - Aula Consiliare

1. Nell'aula in cui si svolgono le sedute del Consiglio Comunale è riservato uno spazio al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, agli Assessori, ai Consiglieri comunali, al Segretario Comunale ed al personale dipendente di supporto. Ogni componente deve occupare il proprio spazio assegnato.
2. Le persone estranee al Consiglio Comunale non possono essere ammesse nello spazio riservato ai Consiglieri comunali, salvo che per ragioni di servizio o per decisione del Presidente.
3. Il pubblico assistono alle sedute del Consiglio in settori riservati.
4. In occasione delle riunioni del Consiglio, sono esposte la bandiera della Repubblica Italiana e quella dell'Unione europea unitamente al gonfalone del comune.

Articolo 27 - Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche ad eccezione dei seguenti casi:
a) quando il Consiglio stesso con deliberazione motivata stabilisca che la seduta debba essere segreta;
b) quando il Consiglio deve deliberare su questioni concernenti persone e deve esprimere apprezzamenti su qualità morali, attitudini, meriti o demeriti di persone;
c) quando la segretezza della seduta è richiesta dalla legge;

d) quando la trattazione palese possa essere pregiudizievole agli interessi patrimoniali del Comune.
2. Gli eventuali Assessori esterni partecipano anche alle sedute segrete.
3. Delle sedute segrete è redatto un verbale a cura del Segretario Comunale che, sottoscritto dallo stesso e dal Presidente, è conservato agli atti.

Articolo 28 – Seduta di prima convocazione

1. Il Consiglio Comunale, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei Consiglieri assegnati al Comune.
2. La seduta si tiene all'ora fissata nell'avviso di convocazione.
3. Prima di dichiarare aperta la seduta, il Presidente accerta che il numero dei Consiglieri presenti sia sufficiente a rendere la seduta valida.
4. A tal fine il Presidente invita il Segretario a procedere alla verifica della presenza dei Consiglieri e, qualora il numero di questi sia inferiore alla metà dei Consiglieri assegnati al Comune, numero minimo necessario per la validità della seduta, dispone che siano effettuati, successivamente e con congrui intervalli di tempo, altri appelli.
5. Trascorsa un'ora da quella prestabilita per l'inizio della seduta del Consiglio senza che sia stato raggiunto il numero minimo di Consiglieri assegnati, la seduta viene dichiarata deserta. In caso di seduta deserta viene redatto, a cura del Segretario, apposito verbale con l'indicazione dei consiglieri presenti.

Art. 29 - Seduta di seconda convocazione

1. La seduta di seconda convocazione fa seguito, in giorno diverso, ad altra riunione andata deserta per mancanza del numero legale; la data e l'ora sono indicati nell'avviso di prima convocazione.
2. La seduta che segue ad una precedente interrotta nel suo corso per essere venuto meno il numero minimo dei Consiglieri, è pure essa di seconda convocazione per gli argomenti rimasti da trattare nella prima.
3. Le sedute di seconda convocazione sono valide purché intervenga almeno un terzo dei Consiglieri assegnati per legge senza contare, a tal fine, il Sindaco.
4. Per quanto attiene al procedimento della verifica del numero legale, si applicano le norme dell'art. 28, commi 3 e seguenti del presente regolamento.
5. All'ordine del giorno di una seduta di seconda convocazione non possono essere aggiunti argomenti non compresi nell'ordine del giorno di quella di prima convocazione andata deserta.
5. Nel caso di argomenti volontariamente rinviati dal Consiglio per la trattazione in una seduta successiva, oppure di seduta che segue ad altra che fu volontariamente interrotta per motivo diverso dalla mancanza del numero legale, la nuova seduta mantiene il carattere di "prima convocazione".

Articolo 30 - Validità delle deliberazioni

1. Salvo diversa disposizione dello Statuto o della legge, nessun provvedimento può intendersi adottato dal Consiglio se non ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.
2. Sono compresi fra i votanti oltre ai membri del Consiglio che esprimono un voto, anche quelli che votano scheda bianca.
3. Non sono compresi fra i votanti i membri del Consiglio che escono dall'aula prima della votazione, quelli che, pur presenti, dichiarano di non partecipare alla votazione, quelli che dichiarano di astenersi e quelli che debbono astenersi obbligatoriamente.

Articolo 31 - Inizio della seduta. Nomina Scrutatori

1. Il Presidente all'ora stabilita, invita il Segretario Comunale a procedere all'appello nominale dei Consiglieri, e constato il numero legale da inizio ai lavori del Consiglio
2. Subito dopo il Presidente, qualora si debba procedere a votazioni per scrutinio segreto, designa tre Consiglieri alle funzioni di scrutatore. La minoranza, se presente, deve essere rappresentata.

Articolo 32 - Funzioni di Segretario.

1. Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario Comunale o da chi lo sostituisce in caso di assenza o impedimento, anche temporaneo, secondo le norme stabilite dalla legge o dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. L'esclusione del Segretario Comunale è di diritto nei casi in cui si rilevi conflitto di interessi con l'argomento oggetto della discussione.
3. Il Consiglio può scegliere uno dei suoi membri ed incaricarlo a svolgere le funzioni di segretario, unicamente allo scopo di deliberare in casi specifici e su un determinato oggetto e con obbligo di farne espressa menzione nel verbale. In tal caso il Segretario Comunale deve ritirarsi dalla seduta durante la discussione e la deliberazione.
4. Il Segretario Comunale, partecipa alle sedute del Consiglio con funzioni consultive, referenti, di assistenza tecnica e giuridica, per garantire la conformità amministrativa dei provvedimenti, di supporto al Presidente per garantire il regolare svolgimento delle sedute; provvede alla redazione dei processi verbali delle sedute, fa l'appello nominale dei Consiglieri, e concorre al regolare andamento dei lavori.

Articolo 33 - Verbale delle sedute

1. Le sedute del Consiglio Comunale vengono trascritte su supporto cartaceo che costituisce il verbale di seduta, che viene sottoscritto dal Presidente del Consiglio e dal Segretario Comunale.
2. Per la compilazione del verbale il Segretario Comunale può essere coadiuvato da altri dipendenti dell'amministrazione comunale.
3. Le singole deliberazioni adottate nell'ambito di ciascuna seduta, anch'esse sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale, devono riportare:
a) il giorno e l'ora di inizio della seduta, i nomi dei Consiglieri presenti all'appello di apertura e l'annotazione dei Consiglieri successivamente entrati e di quelli che si sono allontanati dall'aula;
b) il numero di voti favorevoli e contrari ad ogni proposta, precisando il nome degli astenuti e dei contrari e di coloro che si sono allontanati dall'aula;
c) se le deliberazioni siano avvenute in seduta pubblica o segreta e la forma di votazione eseguita.

Articolo 34 - Disciplina dell'aula

Il Presidente del Consiglio ha il dovere di mantenere l'ordine della seduta, garantire l'osservanza delle leggi e la regolarità delle discussioni e deliberazioni, con facoltà:
a) di sospendere e di sciogliere l'adunanza, facendone menzione nel processo verbale;
b) di richiamare all'ordine nominativamente ciascun Consigliere nei casi di cui all'articolo successivo del presente Regolamento e di disporne l'espulsione dall'aula;
c) di ordinare, nelle sedute pubbliche, l'espulsione di chiunque sia causa di disordini.

Articolo 35- Disciplina dei Consiglieri

1. I Consiglieri hanno il diritto ed il dovere di partecipare allo svolgimento delle sedute consiliari e osservare un comportamento dignitoso e corretto nel rispetto delle altrui opinioni e libertà.
2. Il Consigliere che pronuncia parole sconvenenti oppure turba con il suo contegno lo svolgimento delle discussioni o l'ordine delle sedute, verrà richiamato dal Presidente che gli può anche infliggere una nota di biasimo.
3. Il Consigliere richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.
4. Il Presidente può sospendere temporaneamente la seduta se il Consigliere cui sia stata inflitta la nota di biasimo persiste ulteriormente nel suo atteggiamento.
5. Dopo l'eventuale sospensione della seduta, se il Consigliere richiamato persiste nel suo comportamento scorretto, oppure ricorre ad ingiurie contro il Presidente, il Sindaco, gli Assessori o altri Consiglieri od offende il prestigio delle pubbliche Istituzioni, il Presidente può disporre l'espulsione dall'aula per il resto della seduta, con l'ausilio del personale preposto.

Articolo 36 - Tumulto in aula

1. Qualora sorga un tumulto in aula nello spazio destinato ai Consiglieri e siano vani i richiami del Presidente, questi sospende la discussione e si allontana dall'aula. La seduta sospesa riprende quando il Presidente ritorna al suo seggio.
2. Se alla ripresa della seduta il tumulto continua, il Presidente può sospenderla nuovamente per un tempo determinato oppure, secondo l'opportunità, scioglierla. In quest'ultimo caso il Consiglio sarà convocato nelle forme previste dal presente Regolamento per i casi d'urgenza.
3. Il Consigliere, non presente nello spazio destinato all'assemblea, che risulti presente nello spazio destinato al pubblico in caso di tumulto o turbamento dell'ordine dei lavori è sottoposto alle regole che disciplinano il pubblico.

Articolo 37 - Disciplina del pubblico

1. Nessuna persona estranea al Consiglio può, per nessun motivo, introdursi negli spazi dove siedono il Presidente ed i Consiglieri.
2. Il pubblico deve tenere un comportamento corretto e deve astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso o da comunicazioni o scambi di parola con i Consiglieri. Il Presidente del Consiglio può disporre la immediata espulsione di chi non ottemperi a queste prescrizioni o turbi lo svolgimento della seduta. In caso di più grave impedimento, il Presidente del Consiglio può disporre che la seduta prosegua a porte chiuse.
3. Qualora persone del pubblico turbino l'ordine, il Presidente, dopo opportuni richiami, ordina agli Agenti della Polizia Municipale (o ad altro personale) di espellere gli autori del disordine. Se questi non siano individuabili o il pubblico non si attenga ai richiami, il Presidente può:
b) sospendere la seduta;
c) proseguire la seduta senza la presenza del pubblico, che sarà fatto uscire per mezzo degli Agenti della Polizia Municipale.
4. Il Presidente, durante le sedute, si avvale degli Agenti Municipali per il servizio di polizia dell'aula consiliare.
5. La forza pubblica può entrare nell'aula, e cioè nello spazio destinato ai Consiglieri, a richiesta del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Articolo 38 - Comunicazioni del Sindaco e del Presidente.

1. Il Presidente ed il Sindaco, esaurite le formalità preliminari, possono tenere commemorazioni e fare comunicazioni su argomenti estranei all'ordine del giorno.
2. Su tali comunicazioni possono intervenire brevemente i Capigruppo per fare osservazioni e raccomandazioni; comunque, non si può procedere ad alcuna deliberazione.

Articolo 39 - Ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno

1. L'ordine di trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno di ciascuna seduta è quello risultante dallo stesso ordine del giorno.
2. Tale ordine di trattazione può essere modificato, all'inizio della seduta, su proposta del Presidente o di un Consigliere. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione. La proposta di modifica dell'ordine di trattazione può essere avanzata anche in corso di seduta.
3. La trattazione di un argomento all'ordine del giorno può essere sospesa su proposta del Presidente o di un Consigliere per essere successivamente proseguita, per l'ulteriore discussione o per la votazione, nell'ambito della medesima o di altra seduta. In caso di dissenso decide il Consiglio, seduta stante, senza discussione.
4. Il Consiglio non può deliberare né discutere su argomenti non iscritti all'ordine del giorno.

5. Le decisioni del Consiglio di cui ai commi precedenti sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza assoluta Consiglieri presenti.

Articolo 40 - Apertura della discussione

1. La discussione su ciascun argomento è aperta dal Presidente, mentre la relazione può essere svolta dallo stesso Presidente, o dal Sindaco, o dagli Assessori e dai Consiglieri, in un tempo massimo di 15 minuti.
2. Per esigenze di ordine tecnico o giuridico, la relazione può essere svolta dal Segretario Comunale o da altro funzionario del Comune o da un consulente esterno.
3. Al termine della relazione, il Presidente dà la parola ai Consiglieri che ne abbiano fatto richiesta, secondo l'ordine di iscrizione e di appartenenza ai Gruppi. È tuttavia consentito lo scambio di turno fra i Consiglieri, previo accordo con il Presidente.

Articolo 41 - Ordine e disciplina degli interventi

1. I Consiglieri possono intervenire per un tempo non superiore a 7 minuti, solo dopo essersi iscritti e aver ottenuto la parola dal Presidente.
2. I Consiglieri parlano dal proprio seggio abituale, rivolgendosi al Presidente del Consiglio.
3. Quando il discorso eccede il tempo stabilito, il Presidente invita l'oratore a concludere e, se questi persiste, può togliergli la parola; uguale facoltà ha il Presidente nei riguardi dell'oratore che, richiamato due volte all'argomento, seguiti a discostarsene.
4. Nessun intervento può essere interrotto né rinviato per la sua continuazione ad altra seduta.
5. Nessun Consigliere può parlare più di una volta durante la discussione di uno stesso argomento, se non eccezionalmente per una breve replica, per questioni di carattere incidentale, per fatto personale. In questo caso gli interventi non possono superare il limite di 3 minuti.
6. Non è permesso interrompere colui che ha ottenuto la parola dal Presidente, né intervenire mentre altri hanno la parola. Solo il Presidente può intervenire per richiamare il rispetto del Regolamento.

Articolo 42 - Fatto personale

1. I Consiglieri Comunali, qualora durante i lavori del Consiglio Comunale ritengano che le loro opinioni espresse siano state travisate da altri Consiglieri o siano stati attribuiti fatti od opinioni non corrispondenti al vero, possono chiedere la parola per fatto personale.
2. Il Consigliere che chiede la parola per fatto personale, deve indicarne sinteticamente i motivi. Il Presidente, se ritiene accoglibile la domanda, concede la parola per fatto personale per un tempo non superiore a 3 minuti. Se il Consigliere si oppone alla decisione del Presidente di non concedere il fatto personale, il Consiglio decide a maggioranza dei presenti, senza discussione, per alzata di mano.

Articolo 43 - Mozione d'ordine. Richiami al Regolamento e all'ordine del giorno

1. La mozione d'ordine consiste:
a) nel richiamo verbale volto ad ottenere che, nella trattazione di un argomento, siano osservati la legge, lo Statuto ed il presente Regolamento;
b) in una proposta attinente l'organizzazione dei lavori, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento.
2. La mozione d'ordine può essere presentata, da parte di ogni componente del Consiglio, in apertura di seduta o in qualsiasi momento della discussione, intervenendo per un tempo non superiore a 3 minuti. Una mozione, su cui il Presidente o il Consiglio si siano già pronunciati, non può essere ripresentata nel corso della discussione dello stesso argomento.
3. Il Presidente decide sull'ammissibilità della mozione d'ordine.
4. In caso di opposizione del proponente relativamente alle decisioni del Presidente sulla mozione d'ordine, sono ammessi a parlare, per non oltre 3 minuti, un Consigliere a favore ed uno contro. I

Consiglieri votano per alzata di mano e la proposta è accolta qualora ottenga il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Articolo 44 - Questioni pregiudiziali e sospensive

1. La questione pregiudiziale, se cioè un argomento non debba essere trattato, e la questione sospensiva, se cioè un argomento debba essere rinviato, possono essere proposte prima che abbia inizio la discussione, intervenendo per un tempo non superiore a 3 minuti.
2. Sulle questioni pregiudiziali e sospensive decide di norma il Presidente.

Articolo 45 - Presentazione di emendamenti

1. Prima della chiusura della discussione, ogni Consigliere può presentare uno o più emendamenti, in forma scritta, alle proposte di deliberazione. Gli emendamenti debbono essere firmati e consegnati al Presidente del Consiglio il quale ne dà lettura, o incarica il proponente di darne lettura. Gli emendamenti sono illustrati dai proponenti per non più di 5 minuti e discussi secondo l'ordine di presentazione.
2. Gli interventi sugli emendamenti non devono superare i 5 minuti per ciascun Gruppo.
3. Gli emendamenti devono essere attinenti all'argomento in trattazione. In caso di dissenso in ordine a tale attinenza, il Presidente pone la questione in votazione per alzata di mano. Il Consiglio decide a maggioranza assoluta dei presenti.
4. La votazione degli emendamenti deve precedere quella del testo della proposta originale. Saranno votati prima gli emendamenti soppressivi, poi quelli modificativi e da ultimo gli emendamenti aggiuntivi.
5. Qualora siano presentati più emendamenti sullo stesso argomento, il Presidente ne fissa l'ordine di votazione secondo quanto stabilito dal precedente comma.
6. L'approvazione di un emendamento comporta la decadenza degli altri emendamenti il cui contenuto sia superato o con esso in contrasto.

Articolo 46 - Chiusura della discussione

1. Quando tutti i Consiglieri iscritti hanno parlato e sono intervenute le repliche del Presidente e del relatore, il Presidente stesso dichiara chiusa la discussione e ne riassume l'andamento e le proposte emerse.
2. Il Presidente, gli Assessori competenti ed i relatori intervengono per dichiarare se accettano o respingono gli emendamenti presentati o per dare semplici spiegazioni.

Articolo 47 - Dichiarazione di voto e votazione

1 Chiusa la discussione, non è consentito alcun altro intervento nel merito della proposta di deliberazione o mozione.
2 Può prendere la parola per dichiarazione di voto un solo Consigliere per Gruppo, nonché il Sindaco, per un tempo massimo di 3 minuti. Chi interviene si limita a dichiarare il proprio voto e/o la posizione del Gruppo d'appartenenza.
3 Qualora siano stati presentati emendamenti, le dichiarazioni di voto che si svolgono anche sui singoli emendamenti non possono avere durata superiore a 3 minuti.
4 Qualora un Consigliere intenda esprimere un voto diversificato rispetto a quello dichiarato da chi è intervenuto a nome del proprio Gruppo, lo stesso ha diritto di intervenire precisando la sua posizione nel richiedere la parola. L' intervento non può avere durata superiore a 1 minuto.
5 Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del risultato, salvo che per richiami al Regolamento in ordine alle modalità o alla regolarità della votazione.

Articolo 48 - Modalità di votazione

1 La votazione può essere palese o segreta.

2 Le votazioni hanno luogo per alzata di mano, per appello nominale o mediante schede in caso di scrutinio segreto.
3 Prima di procedere alla votazione, il Presidente illustra le modalità di espressione del voto.
4 Non si può procedere ad elezioni di ballottaggio, salvo che la legge disponga altrimenti.
5 I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo dell'astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta tra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore od i parenti o affini fino al quarto grado.
6 L'obbligo di astensione di cui ai commi precedenti comporta l'obbligo di allontanarsi dall'aula.

Articolo 49 - Votazione per alzata di mano

1. Il Consiglio vota per alzata di mano quando non sia altrimenti disposto dal presente Regolamento.
2. Della votazione per alzata di mano può chiedersi, immediatamente dopo la proclamazione del risultato, la controprova, intesa ad accertare il risultato della stessa. La controprova è disposta dal Presidente, dopo l'accertamento da parte dello stesso dei membri del Consiglio presenti alla prima votazione, i quali soltanto hanno diritto di partecipare alla controprova.

Articolo 50 - Votazione per appello nominale

1. La votazione per appello nominale ha luogo per chiamata.
2. Detta votazione si effettua quando è richiesta dal Presidente o da almeno tre Consiglieri; tale richiesta deve esser formulata dopo che la discussione sia stata dichiarata chiusa e prima che sia stato dato inizio alla votazione.
3. Nella votazione per appello nominale il Presidente fa eseguire dal Segretario Comunale l'appello dei Consiglieri; questi rispondono "SI" oppure "NO" oppure dichiarano di astenersi o di non partecipare al voto e in tal caso si considerano astenuti.

Articolo 51 - Votazione a scrutinio segreto

1. La votazione a scrutinio segreto si svolge in modo tale che il voto di ciascun Consigliere non possa essere conosciuto da chiunque altro.
2. La votazione a scrutinio segreto ha carattere eccezionale e si effettua per gli atti amministrativi di rilievo o di contenuto etico che investano questioni riguardanti persone, se è richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e, comunque, per gli atti che concernono azioni di responsabilità del Comune contro amministratori o dipendenti comunali.
3. Le votazioni a scrutinio segreto avvengono mediante schede.
4. Nel sistema di votazione per schede, il voto sarà dato scrivendo "SI" oppure "NO" sulla scheda se si tratta di approvare o respingere una proposta; il voto sarà dato scrivendo sulla scheda il nome del prescelto o dei prescelti, se si tratta di nomina di persone.
5. Le operazioni di scrutinio segreto debbono essere effettuate con la partecipazione dei Consiglieri scrutatori, che assistono il Presidente nello spoglio delle schede.
6. L'accertamento dell'esito della votazione compete al Presidente, con l'assistenza degli scrutatori.
7. La votazione si deve ripetere quando, dopo verifica degli scrutatori, il numero dei votanti non corrisponde con il numero delle schede.

Articolo 52 - Nomina dei rappresentanti della maggioranza e della minoranza

Ai fini della nomina di propri rappresentanti, i Consiglieri della maggioranza e quelli della minoranza si costituiscono in due collegi separati e ciascun collegio elegge i rappresentanti di propria competenza.

Articolo 53 - Proclamazione del risultato. Immediata esecutività

1. Compiuta la votazione, il Presidente ne proclama il risultato con la formula: "Il Consiglio approva" o "Il Consiglio respinge". La proposta si intende approvata se ottiene il voto dalla maggioranza assoluta dei votanti, salvo le eccezioni di legge, dello Statuto e del presente Regolamento.
2. Si considera infruttuosa la votazione con esito di parità di voti favorevoli e voti contrari. In tal caso, dopo eventuali chiarimenti del Presidente e del relatore sull'argomento, si procede subito ad una nuova votazione. Qualora la parità di voti si ripeta anche nella seconda votazione, la proposta verrà nuovamente iscritta nell'ordine del giorno di una successiva seduta.
3. In caso di urgenza, il Consiglio comunale può dichiarare immediatamente eseguibile una propria deliberazione, con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.
4. La votazione dell'immediata esecutività di una deliberazione deve essere riportata nel provvedimento.

Articolo 54 - Revoca e modifica di deliberazioni

1. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario una deliberazione ad efficacia durevole può essere revocata da parte dello stesso Consiglio comunale. La revoca determina la inidoneità della deliberazione revocata a produrre ulteriori effetti.
2. Le deliberazioni del Consiglio, recanti modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si considerano come non avvenute, ove non facciano espressa e chiara menzione della revoca o della modificazione.
3. Le deliberazioni che contrastano in tutto o in parte con prescrizioni di piani, programmi od altro atto di indirizzo generale vigente devono contestualmente apportare l'espressa modifica alle prescrizioni di detti atti o motivarne la deroga.

Articolo 55 - Adunanze aperte

1. Quando importanti motivi di interesse generale lo richiedano, il Presidente, può convocare adunanze consiliari aperte.
2. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, delle Associazioni sociali, politiche e sindacali interessate al tema da trattare. In tali adunanze può essere trattato il solo argomento all'ordine del giorno, salvo che nella convocazione non sia stato espressamente previsto che la seduta prosegua con le modalità ordinarie e nel rispetto delle regole previste dal presente Regolamento.
3. In tali particolari occasioni il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio gli orientamenti degli Enti e delle parti sociali rappresentate.
4. Il Presidente, sentito il Consiglio, può consentire interventi anche da parte del pubblico.

Articolo 56 - Partecipazione dei responsabili dei servizi e dei Revisori dei Conti

1. I dipendenti comunali responsabili dei servizi e/o dei settori interessati, possono essere convocati a partecipare alla seduta quando per la discussione o la deliberazione di un atto è ritenuta necessaria la loro presenza.
2. Il Presidente, in accordo con il Sindaco, convoca i responsabili dei servizi e/o dei Settori alle sedute nelle quali si devono assumere deliberazioni sull'organizzazione ed il funzionamento del servizio cui i responsabili sono preposti.
3. Alle sedute del Consiglio nelle quali si discute e si delibera il bilancio preventivo o il conto consuntivo, partecipa il responsabile della Ragioneria a cui può essere riconosciuto il diritto di

intervento anche per esprimere il parere sulla compatibilità degli eventuali emendamenti proposti in aula.
4. I responsabili dei servizi o della Ragioneria sono autorizzati ad intervenire dal Presidente.
5. Per la partecipazione del Revisore dei Conti si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

TITOLO QUARTO
INTERROGAZIONI E MOZIONI

Articolo 57 – Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella domanda rivolta al Sindaco o alla Giunta per conoscere:
a) se qualche fatto sia vero;
b) se dello stesso sia pervenuta alcuna informazione e se risultino adottati o siano per adottarsi provvedimenti in proposito;
c) se si intenda dare informazioni o spiegazioni in merito a specifiche attività del Comune.
2. Le interrogazioni sono presentate per iscritto al Sindaco; l'interrogante deve dichiarare se richiede anche la risposta scritta. In tal caso la risposta scritta deve essere fornita entro 30 giorni dalla presentazione.
3. Le interrogazioni, per essere trattate in Consiglio, devono essere depositate presso la Segreteria Comunale almeno 48 ore prima della data fissata per lo svolgimento del Consiglio Comunale stesso.

Articolo 58 - Svolgimento delle interrogazioni in aula

1. All'inizio di ogni seduta del Consiglio, dopo le eventuali comunicazioni del Presidente o del Sindaco, è possibile lo svolgimento di interrogazioni a risposta orale.
2. Le interrogazioni a risposta orale vengono discusse secondo l'ordine di presentazione, all'inizio della seduta, per un tempo massimo di mezz'ora. Al termine della mezz'ora dedicata alle interrogazioni, qualora un Consigliere richieda la prosecuzione della trattazione delle interrogazioni, il Consiglio può disporre, a maggioranza, che si proceda, dopo l'esaurimento degli altri punti all'ordine del giorno.
3. Il primo firmatario illustra l'interrogazione o ne chiede o ne esegue la lettura in un tempo massimo di 5 minuti. Alle interrogazioni rispondono il Sindaco o l'Assessore competente per materia o altro delegato del Sindaco, per il tempo massimo di 7 minuti.
4. Dopo la risposta da parte del Sindaco o dell'Assessore competente, uno dei firmatari dell'interrogazione si vale del diritto di replica, per un massimo di 3 minuti, per esprimere se sia soddisfatto o no della risposta ricevuta.
5. Qualora gli interroganti siano assenti, non si fa luogo alla discussione e l'interrogazione viene rinviata al primo Consiglio utile.
6. Alle interrogazioni attinenti allo stesso argomento, anche se presentate da Consiglieri di Gruppi diversi, verrà data risposta unica.

Articolo 59 - Mozioni

1 La mozione, intesa a promuovere una deliberazione del Consiglio o della Giunta o un provvedimento del Sindaco, consiste in un documento motivato, sottoscritto da uno o più Consiglieri; essa è diretta a promuovere un dibattito politico-amministrativo su un argomento di particolare importanza, al fine di pervenire ad una decisione su di esso.
2 La mozione deve essere presentata per iscritto e viene posta all'ordine del giorno del Consiglio successivo al suo deposito presso la Segreteria Comunale, purché tale deposito sia avvenuto entro il 10°giorno antecedente la convocazione del Consiglio.

3 Il primo firmatario, o uno dei firmatari, ha a disposizione il tempo massimo di 10 minuti per illustrare la mozione. Gli interventi nella discussione sono consentiti ad ogni Consigliere per il tempo massimo di 7 minuti. Per la presentazione di emendamenti e le dichiarazioni di voto, a ciascun Gruppo è assegnato un tempo complessivo di 5 minuti per gli emendamenti e di altri 3 minuti per le dichiarazioni di voto.
4 La mozione, può essere ritirata dal presentatore, in qualsiasi momento, previa comunicazione al Presidente, ma prima dell'inizio della discussione. La mozione si considera rinviata se nessuno dei firmatari è presente quando viene posta in discussione.

Articolo 60 - Mozioni urgenti

1 All'inizio della seduta, ogni Consigliere può richiamare l'attenzione del Presidente su problemi e fatti di preminente e rilevante interesse locale, nazionale o internazionale presentando una mozione urgente in un tempo massimo di 5 minuti.
2 Il Presidente verifica la congruità della mozione urgente con i criteri stabiliti nel presente Regolamento e nello Statuto e propone al Consiglio, senza ulteriore discussione, di esprimersi sulla possibilità di discutere la mozione. Qualora i due terzi dei Consiglieri presenti accolgano la proposta di discussione della mozione urgente, il Presidente la inserisce al primo posto tra le mozioni iscritte all'ordine del giorno.

TITOLO QUINTO
DIRITTO DI INIZIATIVA E DI INFORMAZIONE DEI CONSIGLIERI

Articolo 61 - Diritti di informazione e di iniziativa

1 I Consiglieri hanno diritto di ricevere tutte le informazioni necessarie per l'espletamento del loro mandato in conformità alle disposizioni contenute nelle vigenti disposizioni di legge e nello Statuto.
2 Il diritto dei Consiglieri è esercitato con i vincoli ed i limiti previsti dalla legge e dai Regolamenti vigenti, specialmente per quanto attiene all'obbligo del segreto.
3 I Consiglieri hanno facoltà di presentare proposte di deliberazioni al Consiglio, proposte di emendamenti a quelle in discussione, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno.
4 I Consiglieri hanno facoltà di richiedere la convocazione del Consiglio. La richiesta deve essere sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri, indirizzata al Presidente del Consiglio Comunale e depositata presso la Segreteria Comunale.

Articolo 62 - Proposte di deliberazioni

1 I Consiglieri, anche singolarmente, hanno facoltà di avanzare all'esame del Consiglio proposte di deliberazioni.
2 Tale facoltà si esercita mediante la presentazione di un testo di deliberazione al Presidente che, valutata la competenza del Consiglio, la trasmette al Segretario Comunale per l'acquisizione dei pareri previsti dalla legge in ordine alla regolarità tecnica e contabile.
3 L'istruttoria sulla proposta va definita entro trenta giorni dalla sua presentazione ed inserita nel primo ordine del giorno del Consiglio.

Articolo 63 - Copia di documenti

1 Ciascun Consigliere può richiedere, mediante istanza in carta libera presentata al Sindaco, copia di singole deliberazioni, specificatamente indicate, adottate dal Consiglio o dalla Giunta, nonché di singoli atti aventi efficacia esterna e di ogni altro documento che ritenga utile per l'espletamento del proprio mandato.

2 Amministratori e Responsabili di Servizio e/o di Settore danno risposte orali. Eventuali richieste scritte devono essere indirizzate al Sindaco. In tal caso la risposta è data anch'essa per iscritto dal Sindaco o dall'Assessore competente, entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza,
3 Il Sindaco dispone il rilascio di copia degli atti con le modalità di cui al successivo articolo.
4 I Consiglieri per la visione e la consultazione degli atti possono rivolgersi direttamente ai Responsabili dei servizi e/o dei Settori interessati.

Articolo 64 - Modalità per il rilascio di copia di documenti

1 La copia di atti, provvedimenti o di altro documento, esente dall'imposta di bollo, se richiesto, deve essere certificata conforme all'originale dal Segretario Comunale o da altro funzionario incaricato, con l'indicazione del rilascio per utilizzo esclusivo ai fini del mandato.
2 Non sono dovuti diritti o altri oneri, nemmeno a titolo di rimborso spese.
3 Al rilascio di copia viene dato corso entro un termine massimo di trenta giorni.
4 Per i documenti di difficile reperibilità o di particolare complessità, il termine per il rilascio di copia viene concordato con il Consigliere richiedente previa verifica con gli uffici interessati.

Articolo 65 - Doveri dei Consiglieri comunali

1 I Consiglieri hanno il dovere di partecipare alle attività del Consiglio Comunale e degli organismi di cui fanno parte.
2 I Consiglieri sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge o dai Regolamenti.
3 I Consiglieri devono astenersi dal partecipare ad organi collegiali nei casi previsti dalla legge.

Articolo 66 – Nomina e designazione di rappresentanti del Comune

1 Per la nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni, trova applicazione l'articolo 50, commi 8 e 9 del T.U.E.L. approvato con DLgs L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni.
2 Resta di competenza consiliare la nomina dei rappresentanti del Consiglio presso Enti, Aziende ed Istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ai sensi del disposto dell'art. 42, comma 2, lett. m del T.U.E.L. approvato con DLgs L. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni
3 Il Sindaco, sulla base degli indirizzi deliberati dal Consiglio e del diritto di rappresentanza delle minoranze, nomina i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Istituzioni, Consorzi e Società quando la legge non attribuisca espressamente la competenza della nomina al Consiglio. Quando la nomina di rappresentanti del Comune spetti al Consiglio e sia prevista la designazione di almeno tre rappresentanti da parte del medesimo organo, i due terzi, con eventuale arrotondamento all'unità superiore, sono nominati dalla maggioranza consiliare e gli altri dalla minoranza. A tal fine i Consiglieri appartenenti alla maggioranza e quelli appartenenti alla minoranza si costituiscono in due collegi separati, e ciascun collegio elegge, con la maggioranza dei votanti, i rappresentanti di propria competenza.
4 I rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende e Istituzioni, Consorzi e Società rimangono in carica fino alla scadenza prevista dal rispettivo statuto o, nel caso di rinnovo del Consiglio Comunale, fino alla scadenza del mandato amministrativo e alla conseguente nomina dei nuovi rappresentanti

Articolo 67 - Revoca dei rappresentanti del comune

I rappresentanti del Comune in Enti, Aziende, Istituzioni, Società, Consorzi o altri enti richiamati nel precedente articolo possono essere revocati in qualsiasi momento per gravi motivi dall'organo comunale che ha proceduto alla loro nomina.

TITOLO SESTO
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 68 - Comunicazione delle decisioni del Consiglio

L'ufficio di Segreteria comunica le decisioni adottate dal Consiglio Comunale ai responsabili degli Uffici, per i conseguenti adempimenti, contestualmente alla pubblicazione delle deliberazioni all'Albo Pretorio on-line, restituendo, agli stessi uffici, i relativi fascicoli con le annotazioni del caso.

Articolo 69 - Interpretazione del Regolamento

1 Le eccezioni relative all'interpretazione di norme del presente Regolamento, sollevate dai Consiglieri al di fuori delle adunanze devono essere presentate, per iscritto, al Presidente.

2 Il Presidente incarica il Segretario Comunale di istruire la pratica con il suo parere e sottopone la stessa, nel più breve tempo, al Consiglio il quale decide, in via definitiva, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

3. Le eccezioni relative all'interpretazione del presente Regolamento da applicare per la trattazione di argomenti iscritti nell'ordine del giorno, sollevate dai Consiglieri durante l'adunanza, sono sottoposte per iscritto al Presidente del Consiglio. Egli sospende brevemente la seduta e si riunisce con il Segretario Comunale, per esaminare e risolvere le eccezioni sollevate. Quando la soluzione non risulti immediatamente possibile, il Presidente, ripresi i lavori del Consiglio, rinvia l'argomento oggetto dell'eccezione a successiva adunanza. Nei giorni seguenti attiva la procedura di cui al secondo comma.

4 L'interpretazione della norma ha validità permanente ed in merito alla stessa non sono ammesse ad esame ulteriori eccezioni.

Articolo 70 - Abrogazione di norme

Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle del presente Regolamento e dello Statuto.

Articolo 71 - Rinvio

Per quanto non previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le disposizioni di legge.

Articolo 72 - Entrata in vigore e forme di pubblicità

Il presente Regolamento entra in vigore trascorsi 15 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio on-line.

2 Copia del presente Regolamento viene consegnata a tutti i Consiglieri Comunali, nonché depositata in Segreteria a disposizione di chiunque intenda prenderne visione.